

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 726/96 della Commissione, del 22 aprile 1996, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 1
- Regolamento (CE) n. 727/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 nel quadro del contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 2
- Regolamento (CE) n. 728/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca 4
- Regolamento (CE) n. 729/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del terzo trimestre 1996 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra 6
- Regolamento (CE) n. 730/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania 7
- Regolamento (CE) n. 731/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli 9
- Regolamento (CE) n. 732/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 733/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	13
Regolamento (CE) n. 734/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	16
Regolamento (CE) n. 735/96 della Commissione, del 23 aprile 1996, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	18

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

96/272/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 aprile 1996, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea** 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 726/96 DELLA COMMISSIONE**del 22 aprile 1996****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino e di passera di mare per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, attribuiti al Belgio per il 1996, sono esauriti

avendone gli stessi effettuato scambi; che il Belgio ha proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 1° marzo 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e di passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, attribuiti al Belgio per il 1996, siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a; III b, c; III d (zone CE) e della passera di mare nelle acque della divisione CIEM III a Skagerrak, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 727/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1996**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 nel quadro del contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il secondo trimestre 1996 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e devono

pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
G2	100
G3	15

REGOLAMENTO (CE) N. 728/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1996

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 387/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1996 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
1	100,00
2	100,00
3	100,00
4	100,00
H1	100,00
H2	100,00
5	100,00
6	100,00
7	100,00
8	100,00
9	100,00
10	100,00
11	100,00
12	100,00
13	100,00

REGOLAMENTO (CE) N. 729/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1996

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del terzo trimestre 1996 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2750/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996
18	750
19	675
20	131,25
21	675
22	337,5

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 730/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1996****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da un parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 387/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 1996 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 53 del 2. 3. 1996, pag. 4.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00

REGOLAMENTO (CE) N. 731/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1996**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1996 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1593/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1996, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 94.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996
1	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996
1	2 829

REGOLAMENTO (CE) N. 732/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 aprile 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 20	052	97,0	0805 30 20	052	126,4	
	060	80,2		204	88,8	
	064	59,6		220	74,0	
	066	41,7		388	86,5	
	068	62,3		400	79,2	
	204	71,0		512	54,8	
	208	44,0		520	66,5	
	212	97,5		524	100,8	
	624	119,8		528	74,9	
	999	74,8		600	71,7	
0707 00 15	052	97,0	0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	624	84,3	
	053	156,2		999	82,5	
	060	61,0		052	64,0	
	066	53,8		064	78,6	
	068	69,1		284	75,5	
	204	144,3		388	73,3	
	624	87,1		400	70,8	
	999	95,5		404	72,7	
	0709 10 10	220		117,1	416	72,7
		999		117,1	508	77,2
0709 90 75	052	72,5	512	68,1		
	204	77,5	524	85,1		
	412	54,2	528	69,2		
	624	199,7	624	86,5		
	999	101,0	728	107,3		
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	44,8	800	78,0		
	204	40,7	804	87,2		
	208	58,0	999	77,7		
	212	69,3	0808 20 37	039	90,4	
	220	53,3		052	138,2	
	388	40,5		064	72,5	
	400	39,9		388	66,0	
	436	41,6		400	78,2	
	448	24,1		512	64,6	
	600	45,9		528	70,8	
	624	45,8		624	79,0	
	625	32,6		728	115,4	
	999	44,7		800	55,8	
				804	112,9	
				999	85,8	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 733/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 346/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 642/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/96 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 642/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 642/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 642/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1996, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 94 del 16. 4. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	8,51	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	2,08	0,00
1002 00 00	Segala	43,68	33,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	43,68	33,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	43,68	33,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	46,14	36,14
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	46,14	36,14
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	43,68	33,68

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 10. 4. 1996 al 22. 4. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	159,05	177,06	169,91	138,04	187,58 ^(?)	152,41 ^(?)
Premio sul Golfo (ECU/t)	43,47	23,82	23,59	11,80	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

⁽²⁾ Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,24 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 24,08 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/t].

REGOLAMENTO (CE) N. 734/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1996

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centocinquantottesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/96⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centocinquantottesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al

disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che, data l'entità dei quantitativi aggiudicati è opportuno avvalersi della facoltà prevista all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centocinquantottesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

1) a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 288 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 29 231 tonnellate;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 278 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 11 535 tonnellate;

2) alle quantità che possono essere acquistate a norma del comma 1 si applica il coefficiente di riduzione 78,8 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 735/96 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1996****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che è necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti

nella parte rimanente del periodo in corso; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 è sospeso il 24 aprile 1996.
2. Non è dato seguito alle domande di titolo pendenti con riferimento alle quali i titoli sarebbero dovuti essere rilasciati a decorrere dal 24 aprile 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 31.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1996

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea

(96/272/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel febbraio 1995, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal DRUM (Direct Remedy Against Unfair Merchandise Committee) a nome dei produttori comunitari di videoregistratori e di loro parti essenziali. Avendo deciso che la denuncia è stata presentata per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti in ordine al dumping e al grave pregiudizio che ne deriva per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha annunciato, con un

avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.

- (2) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante dell'apertura del procedimento e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (3) Alcuni produttori dei paesi interessati, gli importatori collegati nella Comunità, i produttori comunitari denunzianti e un altro produttore comunitario hanno risposto al questionario, presentato osservazioni per iscritto e chiesto un'audizione.
- (4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto inchieste presso i produttori comunitari, due produttori coreani, un produttore di Singapore e un certo numero di importatori comunitari.
- (5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 marzo 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 25. 4. 1995, pag. 3.

B. PRODOTTI IN ESAME

- (6) I prodotti in esame, considerati prodotti separati ai fini del procedimento, sono i videoregistratori e alcune loro parti essenziali quali i dispositivi di scansione e le testine video, classificati ai codici NC 8521 10 38 (videoregistratori) ed ex 8522 90 91 (parti).

C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) Terminata l'inchiesta, la Commissione ne ha comunicato l'esito al denunziante, che ha ritirato la denuncia.
- (8) La decisione del denunziante costituisce un motivo sufficiente per chiudere il procedimento, a meno che non si stabilisca che ciò sarebbe contrario all'interesse della Comunità.
- Da quanto risulta o è stato comunicato alla Commissione, nel caso in oggetto la chiusura del procedimento non nuocerebbe all'interesse della Comunità.
- (9) Si ritiene pertanto che non sia necessario prendere misure di difesa e che quindi sia opportuno chiudere, senza istituire misure di tal genere, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di

videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.

- (10) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
- (11) Le parti interessate, informate degli elementi e delle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento, non hanno fatto commenti in merito,

DECIDE:

Articolo unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente